

COMUNE DI RESCALDINA

PROVINCIA DI MILANO

REGIONE LOMBARDIA

Regolamento

Estetisti

2007

DISPOSITIVO

Approvato con delibera consiliare n..... del

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina nell'ambito del territorio comunale le attività contemplate dalla legge 4 gennaio 1990 nr. 1 concernente: "Disciplina dell'attività di estetista".
2. La disciplina prevista dal presente regolamento si applica a tutte le attività di estetista esercitate in forma artigiana o non, da imprese individuali o in forma societaria, anche cooperativa, e svolte in luogo pubblico o privato anche a titolo gratuito, secondo quanto stabilito dalla l.r. 48 del 15/9/1989 e dalla legge n. 1 del 4/1/1990.
3. Non sono soggette al presente regolamento:
 - a. le attività nelle quali si compiono atti cruenti o curativi proprie delle professioni sanitarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27/7/1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b. le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico;
 - c. le attività di tatuaggio e piercing in merito alle quali si rimanda alle linee guida diffuse dal Ministero della Sanità in data 5/2/1998 ed al decreto del Direttore generale della sanità Regione Lombardia n. 4259 del 13/3/2003.

Art. 2 Normativa di riferimento.

1. Le attività di estetista e simili, sono disciplinate oltre che dal presente regolamento dalla seguente normativa:
 - a. legge 14.2.1963 n. 161 "Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini" e s.m.i. per quanto compatibile;
 - b. legge 8.8.1985 n. 443 "legge quadro per l'artigianato" e successive modifiche ed integrazioni;
 - c. decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
 - d. dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
 - e. dalla legge 4 gennaio 1990 n. 1 "disciplina dell'attività di estetista";
 - f. dalla legge 11 ottobre 1986 n. 713;
 - g. dal decreto legge 31.01.2007 n. 7, convertito con legge 40 del 2 aprile 2007;
 - h. dalla legge regionale 15 settembre 1989 n. 48 "disciplina dell'attività di estetista";
 - i. il vigente regolamento d'igiene ed in particolare le norme contenute al capitolo 12.

Art. 3 Definizione

1. Si definisce attività di estetista, l'attività che comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso la eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.
2. Tale attività comprende la pulizia ed il trattamento estetico del viso, la depilazione a caldo e a freddo, il massaggio e il trattamento per soli scopi estetici del viso e del corpo, il trucco, il

manicure e pedicure estetico, e consiste nel trattamento cutaneo, svolto manualmente o con l'ausilio di apparecchiature elettromeccaniche, d'applicazione di prodotti cosmetici come definiti dalle direttive CE e dalla legge 11 ottobre 1986 n. 713.

3. Comprende inoltre i trattamenti abbronzanti.

Art. 4 Esercizio dell'attività

1. L'attività di cui all'art. 1 può essere svolta in locali aperti al pubblico verificata la conformità igienico sanitaria, urbanistica ed edilizia nonché in conformità a quanto contenuto nel presente regolamento.
2. L'attività di estetista può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali, gli ingressi ed i servizi igienici siano separati dagli altri adibiti a civile abitazione, abbiano un'adeguata sala d'attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni vigenti, garantendo l'accessibilità alle persone con ridotta e/o impedita capacità motoria ai sensi della legge 13/89 e del D.M. 236/89.
3. In caso di attività svolta presso una abitazione privata, l'esercente deve dichiarare per iscritto all'atto di presentazione della domanda di acconsentire ai controlli sia dell'autorità Comunale che a quelli disposti dal responsabile dell'ASL competente per territorio.
4. E' fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni ovvero in palestre, clubs, profumerie e simili per manifestazioni di promozione di prodotti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento fermo restando che non può sussistere alcuna commistione fra l'attività di estetista e l'attività sanitaria che devono essere esercitate in ambienti fisicamente separati, in uso esclusivo e con accesso indipendente;
5. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di estetista in forma ambulante o di posteggio.
6. L'attività professionale di estetista può essere svolta unitamente a quella di acconciatore anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società, ma i locali devono essere separati, ed espressamente destinati alle specifiche attività. In tale caso i singoli soggetti che esercitano le attività devono essere in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della rispettiva attività.
7. L'uso di prodotti definiti in base alle direttive U.E. ed alla l.r. 713 dell'11/10/76 e delle apparecchiature consentite dalla vigente normativa sono regolamentate dalla l.r. 48/89 e dalla legge 1/90. Le apparecchiature utilizzabili nell'esecuzione delle attività sono quelle indicate nella tabella di cui all'allegato alla Legge regionale 15 settembre 1989 n.48.
8. L'uso di lampade, lettini o altri strumenti abbronzanti è subordinato alla presenza e l'assistenza continua da parte di personale qualificato, così come previsto dalla circolare n. 14/SAN della direzione generale sanità Regione Lombardia.
9. E' vietata all'estetista ogni attività sanitaria finalizzata alla prevenzione, cura e riabilitazione. E' parimenti vietata ogni forma di pubblicità che faccia riferimento a pretese proprietà preventive e riabilitative di carattere sanitario.
10. Qualora nei locali si svolga l'attività di vendita al dettaglio, il titolare deve acquisire titoli autorizzativi secondo le modalità previste dal D.Lgs. 114/98 e s.m.i.
11. Alle imprese che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio e all'autorizzazione amministrativa di cui al D.Lgs. 114/98.

Art. 5 Requisiti

1. Chiunque intenda esercitare l'attività di estetista deve possedere i seguenti requisiti:
 - a. Qualificazione professionale del titolare, dei soci (nel caso di società) e dei dipendenti che esercitano professionalmente l'attività, conseguita ai sensi dell'art. 4 della l.r. n. 48 del 15/9/1989 e dell'art. 3 della legge 4/1/1990 n. 1;
 - b. insussistenza cause ostative previste dalla normativa antimafia;

2. L'attività deve altresì rispettare i seguenti requisiti:
 - a. idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature;
 - b. idoneità urbanistica ed edilizia dei locali;
 - c. autorizzazione allo scarico in fognatura o dichiarazione di assimilabilità degli scarichi a quelli di natura domestica ai sensi dell'art. 74 lettera g) D.Lgs 152/06 e dal Regolamento regionale nr. 3 del 24 marzo 2006, art. 5;
 - d. certificazione degli impianti tecnologici installati nel rispetto della vigente normativa ivi compresa la L. 46/90
 - e. ogni altra autorizzazione eventualmente necessaria per la presenza di specifiche particolari circostanze;
 - f. in caso di nuova attività: garantire l'accessibilità degli ambienti a persone con ridotta e/o impedita capacità motoria ai sensi della legge 13/89 e d.m. 236/89.

CAPO II

NORME PER IL RILASCIO E L'ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 6 Dichiarazione di Inizio Attività' (D.I.A.)

1. L'esercizio dell'attività di estetista è soggetta a Dichiarazione d'inizio attività (D.I.A.) ai sensi dell'art 19 della Legge 241/90 e successive modificazioni, utilizzando la modulistica predisposta dal competente ufficio, da consegnarsi allo Sportello Unico per le Attività produttive e deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del **richiedente**;
 - b) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale di **chi esercita professionalmente l'attività**;
 - c) denominazione della ditta o ragione sociale nel caso si tratti di impresa societaria, indicando i dati relativi al rappresentante legale e gli estremi di iscrizione al Registro delle Imprese e del numero del REA – Repertorio Economico Amministrativo e allegando copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto della società
 - d) recapito telefonico;
 - e) precisa ubicazione dei locali in cui si intende esercitare l'attività;
 - f) Dichiarazione del possesso della qualificazione professionale di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera a) da parte del titolare o del direttore dell'azienda, dei dipendenti e dei soci (in caso di società) che svolgono professionalmente l'attività.
 - g) Dichiarazione sotto forma di autocertificazione di assenza di cause ostative previste dalla normativa antimafia;
 - h) Dichiarazione sotto forma di autocertificazione riguardante il rispetto delle normative urbanistico-edilizie ivi compresa l'accessibilità delle persone diversamente abili;
 - i) Dichiarazione sotto forma di autocertificazione riguardante il rispetto delle normative igienico-sanitarie;

Art. 7 Allegati alla Dichiarazione di Inizio Attività' (D.I.A.)

1. Alla domanda dovranno essere allegati al momento della presentazione i seguenti documenti:
 - a. copia certificazione della qualificazione professionale del richiedente, dei soci esercenti l'attività e dei dipendenti;
 - b. copia dell'atto costitutivo e dello statuto della società;

- c. planimetria degli ambienti di lavoro in scala 1:100 riportante la destinazione d'uso dei locali, delle varie zone operative e i servizi annessi, comprensiva della rete fognaria interna dall'origine al recapito finale che dovrà essere la pubblica fognatura, alla stessa dovrà essere allegato estratto di mappa con indicazione di via per identificare lo stabile;
 - d. relazione tecnica contenente:
 - 1. la descrizione dell'attività;
 - 2. numero di addetti e numero di postazioni lavoro;;
 - 3. l'elenco delle materie prime e dei macchinari utilizzati, con le caratteristiche tecniche che le contraddistinguono;
 - 4. le modalità di sterilizzazione e di smaltimento dei rifiuti prodotti;
 - e. dichiarazione di assimilabilità degli scarichi a quello di natura domestica ai sensi dell'art. 74 lettera g) D.Lgs 152/06 e dal Regolamento regionale nr. 3 del 24 marzo 2006, art. 5
 - f. dichiarazione, sotto forma di autocertificazione, sottoscritta da un tecnico abilitato in cui venga certificato che le apparecchiature utilizzate sono conformi alla l.r. 48/89 e alla legge 1/90;
 - g. documentazione attestante la corretta e regolare installazione degli impianti trattati nel titolo III del vigente regolamento locale d'igiene, ivi compresi gli impianti elettrici che devono essere rispondenti alla norme di buona tecnica vigenti ed in conformità alla l. 46/90 per quanto applicabile;
 - h. copia documento d'identità del richiedente;
 - i. in caso che il richiedente non appartenga a uno Stato dell'Unione Europea, copia conforme all'originale del permesso di soggiorno in corso di validità;
 - j. copia modulo dichiarazione attività ai fini TARSU.
2. Gli allegati di cui al presente articolo potranno subire modifiche ed integrazioni a seguito di intervenute modifiche legislative o a seguito di disposizioni degli enti terzi competenti senza necessaria modifica del presente regolamento.

Art. 8 "Procedimento amministrativo e inizio attività"

1. Il responsabile del procedimento ricevuta la dichiarazione istruisce con immediatezza la pratica e l'attività potrà avere inizio trascorsi 30 giorni dal deposito della DIA, previa comunicazione di avvio all'ufficio comunale competente.
2. Il responsabile del procedimento, fatti salvi i poteri di cui agli artt. 21- quinquies e 21 - nonies della legge 241/90 e s.m.i. , ha tempo 30 giorni, che decorrono dal giorno di presentazione della comunicazione di avvio per emettere un eventuale provvedimento di divieto alla prosecuzione/avvio dell'attività.
3. Ricevuta la pratica il responsabile del procedimento invia, senza ritardo, copia all'ufficio tecnico comunale ed all'ASL per le determinazioni di competenza.
4. Durante il periodo di attesa degli eventuali pareri e sino ad un massimo di 30 giorni è sospeso il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti di cui al precedente comma 2.
5. Trascorsi 30 giorni dall'invio della richiesta all'ufficio tecnico Comunale senza che questi si siano espressi in merito il parere si ritiene acquisito favorevolmente.
6. Qualora la domanda sia irregolare od incompleta, si applica l'art. 19 comma 3 della legge 241/90 ed il termine per l'adeguamento e conformazione alla normativa ivi previsto, se non specificatamente indicato nel provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività, è da intendersi di 30 giorni.
7. Entro il trentesimo (30) giorno dall'avvio effettivo dell'attività il titolare dovrà procedere all'iscrizione nel registro degli artigiani ove previsto.

Art. 9 "Esito negativo dell'istruttoria"

1. Se anche a seguito dell'invito a conformarsi di cui all'art. 8 l'attività risulta irregolare ed è impossibile renderla conforme alla normativa, il responsabile del procedimento emette atto motivato di divieto alla prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi eventuali effetti da notificare al richiedente a mezzo di raccomandata A.R. o altro mezzo equipollente.
2. Contro il provvedimento di divieto è ammesso ricorso nei modi e nelle forme di legge vigenti.

CAPO III

NORME IGIENICO-SANITARIE

Art. 10 "Requisiti igienico-sanitari"

1. I requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento dell'attività, sono disciplinati dalle vigenti norme previste nel regolamento locale di igiene ed in particolare dalle norme di cui al titolo III capitolo 12, artt. 7 e ss..
2. Chiunque eserciti l'attività di estetista deve operare nel rispetto delle norme igieniche sanitarie vigenti in materia, ed in particolare osservare le disposizioni indicate nel Regolamento Locale di Igiene vigente.

Art. 11 "Vigilanza igienico-sanitaria sugli esercizi"

1. La vigilanza igienico sanitaria sugli esercizi di estetista spetta all'ASL competente a norma della Legge Regionale n. 64 del 26.10.1981.
2. Qualora, durante i controlli, venissero riscontrate mancanze nei requisiti igienico-sanitari disposti dal presente Regolamento, ne viene riferito al Responsabile dell'Area competente, il quale impartisce al titolare le disposizioni atte a portare rimedio, assegnando un congruo termine per provvedere.
3. Qualora le mancanze siano tali da renderlo necessario, la sospensione dell'attività sarà immediata e potrà protrarsi a tempo indeterminato, ferma restando la possibilità di emissione del provvedimento di chiusura dell'attività qualora l'interessato non ottemperi alle disposizioni entro il termine assegnatogli.

CAPO IV

MODIFICHE E VARIAZIONI

Art. 12 "Modifiche dei locali"

1. Ogni modifica sostanziale dei locali rispetto a quanto dichiarato inizialmente dovrà essere conforme alle norme igienico-sanitarie, urbanistico ed edilizie nonché a quanto contenuto nel presente Regolamento e dovrà essere segnalata al Responsabile Sanitario del Settore Igiene Pubblica dell'ASL e allo SUAP.
2. Si considera come sostanziale ogni variazione dei locali, tali da modificare i requisiti igienico-sanitari degli stessi rispetto a quanto dichiarato all'atto della presentazione della D.I.A.
3. Nel qual caso il titolare è tenuto a consegnare allo Sportello Unico Attività Produttive nuova D.I.A., previa osservanza di quanto stabilito agli articoli 5, 6 e 7 del presente Regolamento, che verrà istruita con le procedure di cui al Capo II.

Art. 13 “Cessazione e chiusura temporanea dell’attività”

1. Entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività il titolare deve comunicarlo allo Sportello Unico delle Attività Produttive, il quale informerà gli uffici preposti.
2. Le chiusure temporanee dell'attività, superiori a 60 giorni devono essere comunicate all'ufficio commercio.

Art. 14 “Subingresso – successione ereditaria – variazione ragione sociale”

1. Il trasferimento in gestione od in proprietà della attività, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'attività a chi subentra nello svolgimento della stessa, sempre che sia provato l'inizio dell'attività del cedente e l'effettivo trasferimento dell'esercizio, mediante atto pubblico, ed il subentrante sia in possesso della prescritta abilitazione professionale.
2. In caso di subingresso il subentrante presenta all'amministrazione comunale la dichiarazione di inizio attività di cui al precedente art. 6 allegando:
 - a. copia certificazione della abilitazione professionale del richiedente, dei soci che svolgono direttamente l'attività e dei dipendenti;
 - b. copia documento d'identità del richiedente e, in caso di società, copia dell'atto costitutivo e dello statuto della società;
 - c. copia del contratto di cessione dell'azienda
 - d. autocertificazione con la quale si certifica che non vi sono state modifiche nei locali, nelle attrezzature etc;
 - e. nel caso in cui il richiedente non appartenga ad uno stato dell'unione Europea copia conforme all'originale del permesso di soggiorno in corso di validità
3. Ove invece siano state apportate modifiche di qualsiasi natura ai locali, alle attrezzature etc. il richiedente dovrà presentare nuova richiesta ai sensi degli artt 5, 6 e 7 del presente regolamento integrando la documentazione ivi prevista con la copia del contratto di cessione d'azienda;
4. In caso di morte o di invalidità permanente del titolare, il coniuge e i figli potranno trasferire ugualmente l'autorizzazione come previsto dal precedente comma.
5. Il subentrante per causa di morte privo della qualifica professionale può ottenere l'intestazione dell'autorizzazione previa nomina di un responsabile tecnico.

Art. 15 “Trasferimento della sede”

1. Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività in un'altra località del territorio comunale dovranno presentare dichiarazione allo Sportello Unico osservando le norme del presente Regolamento, con le medesime modalità di cui ai precedenti artt. 6 e 7 (DIA)

CAPO V

ORARI E TARIFFE

Art. 16 “Orari”

1. Gli orari massimi giornalieri delle attività sono stabiliti con ordinanza del Sindaco sentite le associazioni di categoria.
2. L'esercizio dell'attività di estetista non è subordinato al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale.
3. L'esercente deve pubblicizzare l'orario scelto mediante l'esposizione di appositi cartelli all'interno e all'esterno dell'esercizio.

4. Gli orari e gli eventuali turni di chiusura dovranno essere comunicati al competente ufficio commercio contestualmente all'adozione da parte dell'esercente l'attività.

Art. 17 "Tariffe"

1. Il titolare dell'esercizio dovrà esporre le proprie tariffe, in maniera ben visibile, all'attenzione della clientela, possibilmente in prossimità della cassa dell'esercizio.

CAPO VI

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 18 "Controlli"

1. Gli Agenti di Polizia Locale e della Forza Pubblica, incaricati della vigilanza sulle attività previste dal presente Regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le attività suddette.

Art. 19 "Sanzioni"

1. Le violazioni a quanto disposto dal presente Regolamento, quando non costituiscono reato, sono accertate e soggette alle sanzioni amministrative previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.
2. Ai sensi dell'art. 12 della legge 4 gennaio 1990, n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista" e dell'art. 6 della legge regionale 15 settembre 1989 n. 48 "Disciplina dell'attività di estetista", chiunque esercita l'attività di estetista o analoga attività senza aver presentato la Dichiarazione di Inizio Attività (D.I.A.) ovvero continui ad esercitarla dopo aver ricevuto diffida a sospendere o cessare l'attività è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 2.582,00.
3. Alla stessa sanzione è soggetto colui che svolge l'attività di estetista senza essere in possesso dei requisiti professionali richiesti.
4. Per tutte le altre violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, per le quali non sia prevista apposita sanzione da normativa specifica, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall'art. 16 della legge 16/01/2003, n. 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.
5. In tutte le ipotesi in cui il presente Regolamento prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II, capo I della legge 24 novembre 1981 nr. 689 e s.m.i. nonché le norme di cui alla Legge regionale 5 dicembre 1983 n. 90 e s.m.i.
6. Competente a ricevere gli scritti difensivi di cui all'art. 17 della legge 689/81 ed ad emettere ordinanza ingiunzione di pagamento o archiviazione è il Responsabile dell'Area competente.

Art. 20 "Sospensioni e cessazioni attività – Abusivismo"

1. Gli organi di controllo di cui al precedente art. 18 qualora accertino che un attività è stata avviata senza che fosse presentata dichiarazione di inizio attività procedono a diffidare il trasgressore dalla prosecuzione dell'attività e con immediatezza relazionano il responsabile dell'ufficio competente per l'emissione di ordinanza di sospensione -cessazione dell'attività stessa.
2. Analogamente relazionano nel caso in cui risultino delle modifiche da cui derivi la non conformità dell'attività alla normativa vigente.

3. Il Responsabile dell'Area competente ordina la sospensione dell'attività in caso di accertata mancanza di uno o più requisiti o nel caso di inosservanza delle prescrizioni eventualmente impartite, sino ad un tempo massimo di 180 giorni invitando a regolarizzare l'attività.
4. Il responsabile dell'area competente ordina la cessazione delle attività quando queste siano esercitate senza aver presentato la dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) ovvero qualora il titolare dell'attività non proceda, nel termine indicato ai sensi del precedente comma, a regolarizzare l'attività. In questi casi il titolare dovrà presentare nuova D.I.A. ai sensi dei precedenti artt. 5, 6 e 7.
5. Qualora l'ordine di cessazione non venga eseguito, il Responsabile dell'Area dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato e la trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria.

Art. 21 "Norma finale"

1. Sono abrogate tutte le norme riguardanti la materia contenuti in altri regolamenti e disposizioni comunali in contrasto con il presente regolamento.

SOMMARIO

-	Capo I Disposizioni Generali	pag. 2
	Art. 1 – Oggetto del Regolamento	2
	Art. 2 – Normativa di riferimento	2
	Art. 3 – Definizione	2
	Art. 4 – Esercizio dell'attività	3
	Art. 5 – Requisiti	3
-	Capo II Il Procedimento amministrativo	pag. 4
	Art. 6 – Dichiarazione d'inizio attività/D.I.A.)	4
	Art. 7 – Allegati alla dichiarazione d'inizio attività (D.I.A.)	5
	Art. 8 – Procedimento amministrativo e inizio attività	5
	Art. 9 – Esito negativo dell'istruttoria	6
-	Capo III Norme igienico sanitarie	pag. 6
	Art. 10 – Requisiti igienico sanitario	6
	Art. 11 – Vigilanza igienico-sanitaria sugli esercizi	6
-	Capo IV Modifiche e variazioni	pag. 7
	Art. 12 – Modifiche dei locali	7
	Art. 13 – Cessazione e chiusura temporanea dell'attività	7
	Art. 14 – Subingresso – successione ereditaria – variazione ragione sociale	7
	Art. 15 – Trasferimento della sede	8
-	Capo V Orari e tariffe	pag. 8
	Art. 16 – Orari	8
	Art. 17 – Tariffe	8
-	Capo VI Controlli e sanzioni	pag. 8
	Art. 18 – Controlli	8
	Art. 19 - Sanzioni	8
	Art. 20 – Sospensioni e cessazioni attività - Abusivismo	9
	Art. 21 – Norma finale	9